REGOLAMENTO (CEE) N. 4014/86 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo gli articoli 30 e 31 dell'atto di adesione i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a dieci a taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune raffinati in Spagna, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 1 424 000 tonnellate, sono progressivamente aboliti; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1987 al 77,5 % dei dazi di base; che in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione il regolamento (CEE) n. 443/86 [1] prevede che i dazi di base sono quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che è dunque opportuno per fissare i dazi applicabili all'importazione di questi prodotti, aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 un contingente tariffario comunitario di 1 424 000 tonnellate per questi prodotti petroliferi, raffinati in Spagna, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che l'articolo 1 del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione raffinati in Spagna; che di conseguenza, il contingente tariffario comunitario è applicabile soltanto nella Comunità a dieci;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso:

Stati membri	1983	1984	1985
Benelux	4,1	2,4	2,3
Danimarca	—	—	—
Germania	1,1	1,5	1,0
Grecia	0,3	0,9	—
Francia	57,5	23,9	48,9
Irlanda	—	—	2,8
Italia	8,7	8,0	13,4
Regno Unito	28,3	63,3	31,6

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	4,3
Danimarca	2,6
Germania	2,2
Grecia	0,4
Francia	22,1
Irlanda	9,0
Italia	5,4
Regno Unito	54,0

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un

[1] GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.

livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere a circa il 65 % del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi doganali all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti qui di seguito elencati raffinati in Spagna sono sospesi ai livelli indicati a lato e nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 424 000 tonnellate:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (in %)
09.0313	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio o di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
		A. Oli leggeri:	
		III. destinati ad altri usi	1,8
		B. Oli medi:	
		III. destinati ad altri usi	1,8
		C. Oli pesanti:	
		I. Oli da gas:	
		c) destinati ad altri usi	1,0
		II. Oli combustibili:	
		c) destinati ad altri usi	1,0
		III. Oli lubrificanti ed altri:	
		c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)	1,2
		d) destinati ad altri usi	1,8
	27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
		B. altri:	
		I. Propani e butani commerciali:	
		c) destinati ad altri usi	0,4
	27.12	Vaselina:	
		A. greggia:	
		III. destinata ad altri usi	0,5
		B. altri	1,4

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (in %)
09.0313 *(segue)*	27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati:	
		B. altri:	
		I. greggi:	
		c) destinati ad altri usi	0,5
		II. non nominati	1,3
	27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
		C. altri:	
		II. non nominati	0,5

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

1. Una prima parte di 926 000 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1987, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	40 000
Danimarca	24 000
Germania	20 000
Grecia	4 000
Francia	205 000
Irlanda	83 000
Italia	50 000
Regno Unito	500 000

2. La seconda parte di 498 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettutate fino al 15 settembre 1987 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE